



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **323**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss. mm..

Il giorno **02 Marzo 2015** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) detta disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare l'art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttive europee in materia ed in coerenza con le disposizioni statali di loro attuazione.

Per l'attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., successivamente modificate ed integrate con decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg..

L'art. 4 del Regolamento prevede che i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi individuati dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, siano riportati nell'Allegato A al Regolamento stesso. L'allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Per gli edifici di cui all'art. 4 comma 3 progettati in classe energetica A+, il punto 6. dell'Allegato A prevede attualmente il raggiungimento di specifici livelli di tenuta all'aria dell'involucro edilizio ( $n_{50}$ ), stabilendo un limite al numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio ( $n_{50 \text{ lim}}$ ) generato da una differenza di pressione interno-esterno pari a 50 Pascal. Nella pratica di cantiere, il valore del ricambio d'aria viene misurato attraverso l'esecuzione di una specifica prova in situ, denominata Blower Door Test - BDT nel seguito. In dettaglio, per gli edifici in classe energetica A+, i soli soggetti a tali verifiche, nel punto 6. dell'Allegato viene previsto un incremento graduale nel tempo del livello di ermeticità dell'involucro secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

classe energetica	fino al 31 dicembre 2013	dal 1 gennaio 2014	dal 1 gennaio 2016
A+	1.5	1.0	0.6

*Allegato A: Valori limite attuali del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio ( $n_{50 \text{ lim}}$ )*

Il rispetto di tali livelli di tenuta all'aria viene posto a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica calcolata in fase di progettazione, nonché dell'ottenimento di un'eccellenza costruttiva che ragionevolmente deve essere attesa negli edifici a bassissimo consumo energetico, anche a tutela di possibili patologie dei materiali componenti la struttura stessa.

Dopo un approfondito confronto con gli operatori del settore, si è riscontrato che, nelle esperienze di cantiere fin qui condotte, i valori limite di ricambio dell'aria attraverso l'involucro, fissati progressivamente fino a 0,6 vol/ora, risultano essere molto difficili da rispettare in carenza di prassi diffuse e collaudate relative alla realizzazione di talune specifiche lavorazioni in opera, per la corretta esecuzione delle quali occorre in molti casi ancora acquisire una maggiore dimestichezza.

Per ovviare a queste carenze, si propone di modificare gli step temporali attualmente previsti dei valori limite di tenuta all'aria, con una diversa progressione mirata ad incrementare più gradualmente i valori limite di ermeticità dell'involucro. Nel contempo, tenuto conto della traiettoria tracciata dalla direttiva europea 2010/31/UE, che prevede, a partire dal 31 Dicembre del 2018 per gli immobili pubblici ed entro il 31 Dicembre del 2020 per gli immobili privati, l'obbligo di realizzazione esclusiva di edifici ad energia quasi zero, si propone di estendere progressivamente l'obbligo di verifica di tenuta all'aria dell'involucro anche alla classe di prestazione energetica A.

Nella prassi operativa, si sono inoltre riscontrati numerosi casi in cui, rilevato dal BDT un numero di ricambi orari superiore ai limiti imposti da norma, non risulta possibile intervenire fisicamente sulla costruzione per ricondurre tale parametro al di sotto dei tetti previsti. Posto che a valori elevati delle infiltrazioni d'aria fredda attraverso l'involucro consegue un aumento del carico termico che dev'essere sopperito attraverso l'impianto, le proposte di modifica all'Allegato A definiscono anche la correlazione tra i risultati del BDT in opera ed il corrispondente maggior fabbisogno di energia gravante sull'edificio.

Nello specifico, fermo restando la possibilità di intervenire sull'edificio al fine di ricondurre il parametro sotto il valore limite, le ulteriori modifiche proposte al punto 6. dell'Allegato A sono dirette a definire una modalità sperimentale di maggiorazione del fabbisogno energetico dell'edificio ( $EP_{gl}$ ) qualora, all'interno di un campo di variabilità consentito, il risultato del test di tenuta all'aria dell'involucro superi i tetti limite fissati nelle rispettive colonne del Prospetto sotto riportato.

classe energetica	fino al 31 dicembre 2015		dal 1 gennaio 2016		dal 1 gennaio 2019	
	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *
A+	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5
A			1.5	2.5	1.0	2.0

*Proposta di nuovi valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio ( $n_{50lim}$ )*

Infine, poiché per le certificazioni in corso di emissione non sono ad oggi formalizzate le procedure da seguire in caso di superamento dei limiti vigenti, si propone di stabilire che i nuovi valori di tenuta all'aria e le modalità di maggiorazione del fabbisogno energetico dell'edificio ( $EP_{gl}$ ) trovino applicazione anche con riferimento alle procedure di certificazione degli edifici della classe A+ attualmente in corso.

Le proposte di modifica sopra illustrate sono contenute nell'Allegato al presente provvedimento, che riporta la nuova formulazione del punto 6. dell'Allegato A al Regolamento.

Tutto ciò premesso.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm;
- vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione n. 2897 del 3 dicembre 2009 relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;

a voti unanimi, legalmente espressi,

### d e l i b e r a

- 1) di sostituire, per i motivi esposti in premessa, il punto 6. dell'Allegato A al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio))” e ss.mm. con il nuovo punto 6. nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che i nuovi valori di tenuta all'aria e le modalità di maggiorazione del fabbisogno energetico dell'edificio ( $EP_{gl}$ ) trovano applicazione anche con riferimento alle procedure di certificazione degli edifici della classe A+ attualmente in corso;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

FB